



COMUNE DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE

Provincia di Taranto

SETTORE GARE - PIAZZA A. CASALINI – Tel. 099/95777(13) - fax
099/9577721 - cf: 80010650739 – Casella di Posta Elettronica Certificata :
ufficio.gare@pec.comunesanmarzano.ta.it

OGGETTO : LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI CASTRIOTA E CASALINI DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (TA). BANDO DI GARA

1. CIG : 056776025F; CPV : 45410000-4; CUP : B36E10000500004;

2. STAZIONE APPALTANTE: Comune di San Marzano di S.G. – UFFICIO GARE - PIAZZA A. CASALINI – Tel. : 099/9577711 - fax : 099/9577721 – CF : 80010650739 - sito internet: www.comunesanmarzano.ta.it; posta elettronica certificata : ufficio.gare@pec.comunesanmarzano.ta.it

3. DETERMINAZIONE A CONTRARRE: Determina Responsabile del Settore Tecnico, la N. 666 del 12.11.2010.

3bis. DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE BANDO DI GARA E INDIZIONE PROCEDURA : Determina Responsabile del Settore “Gare”, la N. 667 del 15.11.2010

4. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO :

Cognome e nome: Arch. Raffaele Marinotti, Responsabile del Settore Tecnico del Comune.

5. PROCEDURA DI GARA

Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006.

6. LUOGO DI ESECUZIONE, DESCRIZIONE, ED IMPORTO DEI LAVORI,

Luogo di esecuzione: Comune di San Marzano di S.G.;

Descrizione: *esecuzione delle opere e provviste necessarie per i lavori di sistemazione e manutenzione straordinaria degli intonaci delle facciate esterne dell’Istituto Comprensivo G. Castriota e Casalini in San Marzano di san Giuseppe (TA).*

Importo dei lavori : **Euro 66.949,00 (Euro sessantaseimilanovecentoquarantanove/00), iva 10% esclusa**, così suddivisi :

- Importo dei lavori a soggetto a ribasso d’asta : **Euro 65.649,00 (Euro sessantacinquemilaseicentoquarantanove/00), oltre iva al 10%.**
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: **Euro 1.300,00 (Euro milletrecento/00 non soggetti a ribasso)**

7. NATURA DELLE PRESTAZIONI

Per quanto riguarda i lavori indicati nel presente bando è richiesta la qualificazione delle imprese partecipanti per la seguente categoria prevalente : **CAT. “OG1” (Classifica I).**

8. MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO : “a corpo”, ai sensi dell’art. 326, comma 2 della legge n. 2248 del 20.03.1865 e degli artt. 45, comma 6,e 90, comma 5, del regolamento generale.

9. TERMINE ESECUZIONE:

Per l'esecuzione dei lavori è fissato un tempo utile di **45 giorni solari consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.**

10. DOCUMENTAZIONE:

I documenti (bando e disciplinare di gara, modulistica, progettazione elaborati grafici, capitolato speciale appalto, computo metrico, elenco prezzi unitari, cronoprogramma dei lavori etc.) sono visionabili :

- presso il **COMUNE DI SAN MARZANO DI S.G. – SETTORE TECNICO DEL COMUNE, PIAZZA A. CASALINI – Tel. 099/95777(11) - int. 28 fax 099/9577721** – dal lunedì al venerdì ore ufficio (09.00-13.00 tutti i giorni) **senza appuntamento.**

11. TERMINE E INDIRIZZO RICEZIONE – MODALITA' PRESENTAZIONE – DATA APERTURA OFFERTE:

termine presentazione offerte: **13.12.2010 ore 12.00**; indirizzo: **COMUNE DI SAN MARZANO DI S.G.**, Piazza Casalini, 74020 – San Marzano di S.G. (TA); modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara, punto 1; **I seduta pubblica ore 10.00 del 14.12.2010** presso sede Comune di San Marzano di S.G. (TA), con verifica requisiti ammissione, sorteggio ex art. 48, comma 1 D.lgs. 163/2006 e eventuale apertura delle buste contenenti le offerte economiche; **II seduta pubblica ore 10.00 del 28.12.2010, che si svolgerà eventualmente, laddove fra le imprese sorteggiate in occasione della prima seduta ex art. 48, comma 1, D.lgs. 163/2006 ve ne siano alcune che non sono in possesso di attestazione SOA.**

12. SOGGETTI AMMESSI APERTURA OFFERTE: legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti – uno per ogni concorrente – con idonea delega conferita da rappresentanti legali;

13. CAUZIONE: cauzione provvisoria a corredo offerta pari al 2% (dueper cento) dell'importo lavori, costituita, a pena di esclusione, secondo le modalità di cui all'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e secondo quanto specificato dal disciplinare di gara.

14. MODALITA' ESSENZIALI DI FINANZIAMENTO : Fondi comunali mediante contrazione di apposito mutuo con la Cassa DD.PP.

15. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:

A. Concorrenti di cui all'art. 34 D.Lgs. 163/2006, singoli o riuniti o consorziati ai sensi degli artt. 35, 36 e 37 del medesimo D.Lgs. 163/2006, ovvero da concorrenti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 37, comma 8, D.Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con sede in Stati membri Unione Europea a condizioni di cui al combinato disposto dell'art. 3, comma 7, D.P.R. 34/2000 e dell'art. 39, comma 2, D.Lgs. 163/2006.

B. Non possono partecipare e, se del caso, saranno esclusi :

- **i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;**
- **i concorrenti che si trovano nella situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile devono dichiarare di aver formulato autonomamente l'offerta, indicando il concorrente con cui sussiste tale situazione; tale dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa riportante all'esterno la seguente dicitura “DOCUMENTAZIONE DI CUI ALL'ART. 38, COMMA 2, LETT. B DEL D.LGS. 163/2006”. La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica**
- **sia il consorzio “stabile” o il consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) del D.lgs. 163/2006, sia la singola impresa consorziata indicata, in sede di offerta, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 36, comma 5, e 37, comma 7, del D.lgs. 163/2006, nel caso di contestuale partecipazione;**
- **i concorrenti partecipanti alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di imprese e/o consorzio;**
- **i concorrenti partecipanti alla gara contestualmente in forma individuale e in un raggruppamento temporaneo di imprese o in un consorzio;**

- **i concorrenti inosservanti del divieto di associazione in partecipazione** di cui al Codice, art. 37/9-10 ;
- **gli affidatari del relativo incarico di progettazione, un soggetto controllato, controllante o collegato al citato affidatario** - le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dal cod. civ., art. 2359 -, i dipendenti del ripetuto affidatario, i suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico di progettazione e i loro dipendenti, nonché gli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

16. CONDIZIONI MINIME ECONOMICHE E TECNICHE PER PARTECIPAZIONE:

A. Attestazione rilasciata da società di attestazione regolarmente autorizzata (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000, in corso di validità; categorie e classifiche adeguate a categorie ed importi lavori da appaltare, secondo art. 95 D.P.R. 554/99.

B. In mancanza di attestazione SOA: requisiti ex art. 28 D.P.R. 34/2000 in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo art. 28.

In caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettere d), e) e f), D.Lgs. 163/2006, detti requisiti devono essere posseduti nella misura di cui all'art. 95, comma 2, D.P.R. 554/1999, se associazioni orizzontali, e nella misura di cui all'art. 37, comma 6, del D.Lgs. 163/2006, se associazioni verticali.

17. TERMINE VALIDITA' OFFERTA: 180 giorni da data gara.

18. CRITERIO AGGIUDICAZIONE: criterio del prezzo più basso sull'importo a base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 163/2006.

19. ALTRE DISPOSIZIONI: a) non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi dei requisiti generali di cui all'art. 38 D.Lgs. 163/2006, nonché le imprese che si trovino in una delle situazioni di cui al punto 15, lett. B; **b) ai sensi dell'art. 122, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 si procederà all'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, superiori alla soglia individuata ai sensi dell'art. 86 del medesimo D.Lgs. 163/2006; in caso di offerte in numero inferiore a dieci, non si procederà all'esclusione automatica, ma la stazione appaltante ha facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse, ai sensi dell'art. 86, comma 3, D.Lgs. 163/2006;** c) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; **d)** in caso di offerte uguali si procederà a sorteggio; **e)** l'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva con misura e modi previsti dall'art. 113 D.Lgs. 163/2006 e secondo quanto disposto dal disciplinare; **f)** le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata; **g)** gli importi dichiarati da imprese stabilite in Stati dell'Unione Europea, dovranno essere convertiti in euro; **h)** corrispettivi pagati con modalità ex Capitolato Speciale di appalto; **i)** eventuali subappalti disciplinati dall'art. 118 D.Lgs. 163/2006; **l)** pagamenti relativi a lavori svolti da subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'aggiudicatario, che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate; **m)** la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 140 D.Lgs. 163/2006;

20. ASSICURAZIONI

Ai sensi dell'art. 129 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l'amministrazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo.

Tale assicurazione, per quanto concerne i rischi di esecuzione, deve essere stipulata per un massimale pari al prezzo contrattuale delle opere più il prezzo dei materiali o impianti forniti dalla Stazione Appaltante, aggiornati al momento di inizio della garanzia assicurativa ed in caso di eventuali perizie suppletive o compensi per variazioni del progetto originario, mentre, per quanto riguarda la RCT e RCO, devono essere stipulate per un massimale, per singolo sinistro e per anno, non inferiore Euro 500.000,00. La polizza RCT deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le «persone» si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d'opera. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della stazione

appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l'approvazione del certificato di collaudo.

La garanzia assicurativa prestata dall'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Le suddette polizze dovranno essere prodotte dall'impresa prima della stipulazione del contratto d'appalto.

21. PUBBLICAZIONI

Albo Pretorio Comune di San Marzano di S.g. (TA), sito internet del Comune (www.comunesanmarzano.ta.it) e dell'Unione Montedoro (www.montedoro.ta.it) di cui questo Ente fa parte

22. DATA, ORA E LUOGO DI APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI LE OFFERTE. MODALITA' DI SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA.

Le operazioni di gara avranno luogo il **14.12.2010, alle ore 10,00** per la verifica dei requisiti di ammissione e per l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche. **Eventuali, ulteriori, sedute saranno tempestivamente comunicate via fax ai concorrenti.**

La gara si svolgerà secondo le procedure di seguito riportate :

a) verifica dell'integrità dei plichi e apertura degli stessi; **b)** verifica dell'ammissibilità delle offerte presentate sulla base dei documenti e delle dichiarazioni prodotti, e dei riscontri eventualmente rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate istituito presso l'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici; **c)** controllo capacità tecnica – organizzativa ed economico – finanziaria ai sensi dell'art. 48, comma 1, D.lgs. 163/2006; (*“Le stazioni appaltanti prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito.”*); **d)** apertura, per i concorrenti ammessi, del plico contenente l'offerta economica, che avverrà nella stessa seduta pubblica laddove le imprese sorteggiate ai sensi del richiamato art. 48, comma 1, D.lgs. 163/2006 siano tutte in possesso di attestazione SOA; in tal caso infatti il possesso dei requisiti economico – finanziari prescritti per la partecipazione alla gara potrà essere verificato dal certificato SOA, eventualmente, allegato alla documentazione amministrativa e dal relativo controllo operato sul sito dell'AVCP; **e)** determinazione, nei modi indicati dall'art. 86 comma 1° del D.lgs. n°163/2006, della soglia dell'anomalia, con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata, nei casi di cui all'art. 122, comma 9, del D.lgs. 163/2006; e) aggiudicazione provvisoria.

Ai sensi dell'art.86 comma 4 la procedura di cui al comma 1 dello stesso articolo non sarà applicata nel caso in cui il numero di offerte valide sia inferiore a 5, ferma restando la facoltà, per la stazione appaltante, di sottoporre a valutazione la congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente bassa

23. INFORMAZIONI TECNICHE: Arch. Raffale Marinotti tel. 099/95777(11) - int. 28 fax 099/9577721 oppure dott. Marco Lesto tel. 099/95777(13) - fax 099/9577721- casella di Posta Elettronica Certificata : ufficio.gare@pec.comunesanmarzano.ta.it.

Tutte le comunicazioni riguardanti la gara, comprese eventuali variazioni o rettifiche al presente bando e/o alla documentazione allegata, saranno diramate mediante pubblicazione sul sito internet del Comune e dell'Unione Montedoro.

San Marzano di S.G. lì, 15.11.2010

**Il Responsabile del Settore Gare
F.to Dott. Marco Lesto**



COMUNE DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE

Provincia di Taranto

SETTORE GARE – PIAZZA A. CASALINI – Tel. 099/95777(13) - fax
099/9577721 - cf: 80010650739

OGGETTO : LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI CASTRIOTA E CASALINI DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (TA). DISCIPLINARE DI GARA

Procedura: art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006; criterio: offerta del prezzo più basso mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lettera b) , decreto legislativo n. 163 del 2006

1. TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Il plico contenente l'offerta, sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, **dovrà pervenire** al protocollo generale del Comune di San Marzano di S.G., Piazza Casalini, 74020 – San Marzano di S.G. (TA), sotto pena di esclusione dalla gara, entro le **ore 12.00** del giorno **13.12.2010**, in forma raccomandata a mezzo del servizio postale delle Poste italiane, o mediante il servizio di "Posta celere" dell'Ente medesimo o tramite la presentazione diretta al Protocollo Generale dell'Ente. L' Ufficio Protocollo è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, e nella sola giornata di Martedì anche dalle ore 16.00 alle ore 18.30.

Il rischio del mancato recapito del plico entro il termine perentorio innanzi indicato è a totale carico delle imprese partecipanti. A tal fine fa fede esclusivamente il timbro di ricezione dell'Ufficio Protocollo del Comune

Il plico dovrà contenere all'esterno l'intestazione del mittente e la seguente dicitura "**OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLE FACCIATE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO CASTRIOTA E CASALINI DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (TA)**".

ATTENZIONE: NON SARANNO AMMESSI A QUESTA GARA, I PLICHI CHE NON RIPORTINO ALL'ESTERNO IL RIFERIMENTO CHIARO ED INEQUIVOCABILE, ALL'OGGETTO DELLA GARA ALLA QUALE LA DITTA INTENDA PARTECIPARE.

I plichi devono, inoltre, contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca o nastro adesivo e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del **mittente** e la dicitura, rispettivamente "**A - Documentazione**" e "**B - Offerta economica**".

Nella busta "**A**" devono essere contenuti, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

A) domanda di partecipazione alla gara (VEDI MODELLO DI CUI ALL'ALLEGATO A), sottoscritta, a pena di esclusione, dal/dai legale/i rappresentante/i del concorrente (dal titolare in caso di imprese individuali, da tutti i soci nelle società in nome collettivo; da tutti i soci accomandatari nelle società in accomandita semplice; da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza in qualunque altro tipo di imprese). In alternativa, l'istanza e le dichiarazioni potranno essere sottoscritte da un solo legale rappresentante con firma disgiunta. Nel caso di partecipazione in RTI o consorzio già costituito la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della sola impresa capogruppo. Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito il modello di domanda dovrà essere compilato separatamente da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio, e sarà sottoscritto dai rispettivi legali rappresentanti. Alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, **a pena di esclusione**, copia fotostatica **leggibile** di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura – in originale o copia autenticata.

B) dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, contenuta nelle domanda di partecipazione (ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza) con la quale il concorrente:

a) Attesta di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

b) Certifica l'insussistenza delle situazioni di seguito descritte, e che comportano l'esclusione dalla presente procedura di gara :

- **Di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, dalla quale risulti, alla luce di univoci elementi, che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.** I concorrenti che si trovano nella situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile devono innanzitutto elencare le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali tale situazione sussiste (detta dichiarazione deve essere resa anche se negativa); devono, inoltre, dichiarare di aver formulato autonomamente l'offerta, indicando il concorrente con cui sussiste tale situazione. Tale dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, **inseriti in separata busta chiusa riportante all'esterno la seguente dicitura "DOCUMENTAZIONE DI CUI ALL'ART. 38, COMMA 2, LETT. B DEL D.LGS. 163/2006"**. La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica
- **Per le ditte consorziate di cui al comma 1, lett. b) e c), dell'art. 34 D.lgs. 163/2006, di non trovarsi in una delle situazioni descritte, rispettivamente, degli artt. 36, comma 5, e 37, comma 7, del D.lgs. 163/2006; in tal caso è disposta l'esclusione sia del consorzio sia della consorziata indicata.**
- **Di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di imprese e/o consorzio.**
- **Di non partecipare alla gara contestualmente in forma individuale e in un raggruppamento temporaneo di imprese o in un consorzio.**
- **Di non contravvenire al divieto di associazione in partecipazione** di cui al Codice, art. 37/9-10 ;
- **Di non trovarsi in una delle situazioni indicate dall'art. 90, comma 8, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.**

c) Dichiarare l'iscrizione alla CCIAA, indicandone il luogo, la data e il numero e indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari.

d) Dichiarare di essere in possesso di attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da S.O.A. regolarmente autorizzata, per la categoria e per la classifica di cui al presente bando di gara (OG1, Classifica I);

oppure

(nel caso di concorrente non in possesso dell'attestato SOA) : attesta di possedere i requisiti di cui all'articolo 28 del D.P.R. 34/2000, in misura non inferiore a quanto previsto al medesimo articolo 28;

e) Attesta di aver esaminato minuziosamente e dettagliatamente il progetto sotto il profilo tecnico e delle regole dell'arte, anche in merito ai particolari costruttivi, riconoscendolo a norma di legge e a regola d'arte, e di conseguenza perfettamente eseguibile senza che si possano verificare vizi successivi alla ultimazione dei lavori.

f) Attesta di aver attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del Capitolato Speciale e tutte le circostanze di tempo, di luogo e contrattuali relative all'appalto stesso che possano influire sull'esecuzione dell'opera.

g) Dichiarare di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nonché nel capitolato speciale d'appalto, nell'elenco prezzi unitari e nei grafici di progetto.

h) Attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori.

i) Attesta di essersi recato nel luogo di esecuzione dei lavori e di avere nel complesso preso conoscenza della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le

circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata, anche in considerazione degli elementi che influiscono sia sul costo dei materiali sia sul costo della mano d'opera, nei noli e nei trasporti, fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'art. 133 del D.Lgs. 163/2006.

l) Attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata.

m) Dichiaro di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito e di non avere nulla a che pretendere nel caso in cui l'Ente non proceda, a suo insindacabile giudizio, ad alcuna aggiudicazione.

n) Attesta di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi, nonché di avere effettuato una verifica della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

o) Dichiaro di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e, in particolare, con l'art. 17 della L. 68/99 e, a fini di controllo, dichiaro il numero dei lavoratori dipendenti.

p) Dichiaro, indicandole, le lavorazioni che, ai sensi dell'articolo 118 del D.Lgs. 163/2006, intendo subappaltare o concedere a cottimo o deve subappaltare o concedere in cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni.

q) Nel caso di consorzi di cui all'articolo 36 del D.Lgs. 163/2006 : dichiaro per quali consorziati il consorzio concorre - indicandone la ragione sociale, i dati di iscrizione alla CCIAA, gli amministratori ed i direttori tecnici, nonché in caso di società in nome collettivo tutti i soci e in caso di società in accomandita semplice i soci accomandatari - e attesta la regolarità della posizione di tali consorziati sotto ogni profilo previsto dalla normativa vigente per la partecipazione a gare d'appalto. Relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati.

r) Nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti : dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE.

s) Nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti : allegare copia conforme del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.

t) Dichiaro che l'Impresa non si avvale di piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14, della L. 383/01.

u) Dichiaro di rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro e i contratti integrativi territoriali e aziendali; di rispettare le norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008; di rispettare tutte le norme di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o, in caso di cooperative, dei soci.

v) Dichiaro che l'Impresa è in regola con quanto previsto dalla Circolare Nazionale sul DURC approvata dal Ministero del Lavoro in data 12.07.2005 e di essere consapevole che:

- la regolarità deve sussistere alla data in cui l'Impresa dichiara di partecipare alla gara, essendo irrilevanti eventuali regolarizzazioni avvenute successivamente;

- sarà considerato grave - e comporterà pertanto l'esclusione dalla gara - l'omesso versamento di contributi definitivamente accertato, qualunque sia l'importo di tale omissione.

In caso di sorteggio ai sensi del comma 1 dell'art. 48 del Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i. o di aggiudicazione definitiva, al fine di comprovare i requisiti speciali di cui all'art. 14 del bando di gara dovranno essere prodotti:

- **elenco dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data del bando, con indicazione dei relativi importi, sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente, corredato dai certificati di esecuzione dei lavori (i quali dovranno anch'essi indicare l'importo dei lavori), ovvero copie autenticate; tali lavori devono appartenere alla categoria dei lavori oggetto della presente gara; per i soggetti aventi sede negli stati aderenti all'Unione**

Europea, certificati attestanti l'iscrizione dei soggetti componenti il concorrente negli albi o liste ufficiali del paese di residenza sulla base del medesimo requisito richiesto alle imprese aventi sede in Italia;

- in alternativa, elenco dei lavori appartenenti alla categoria oggetto della presente gara, con indicazione dei relativi importi, della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici nel quinquennio antecedente la data del bando, sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente, corredato dai certificati di esecuzione dei lavori (i quali dovranno anch'essi indicare l'importo dei lavori), ovvero copie autenticate;
- copia delle dichiarazioni dei redditi o dichiarazioni IVA, corredate dalla relativa ricevuta di presentazione, riguardanti gli ultimi cinque anni antecedenti la data di scadenza del bando, dai quali possa desumersi il fatturato dell'Impresa;

oppure

copia dei Bilanci, riclassificati in base alle normative europee recepite nell'ordinamento italiano (artt. 2423 e seguenti del Codice Civile), corredati dalle note integrative e dalla relativa nota di deposito, riguardanti gli ultimi cinque anni antecedenti la data di scadenza del bando, dai quali possa desumersi il fatturato dell'Impresa;

- documento, sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente, che indichi il "numero medio dei dipendenti" e la relativa ripartizione per categoria, corredato da una dichiarazione che ne attesti la veridicità, ai sensi del DPR 445/2000, resa
 - a) da un consulente del lavoro che rileva i dati dal libro paga e, relativamente alle qualifiche dei singoli percepenti, dal libro matricola;

oppure

b) dal presidente del collegio sindacale, ovvero, in mancanza di tale organo, da un professionista iscritto nel Registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27/1/1992, n. 88 (ad esempio per le società di capitali e cooperative);

- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun concorrente che indichi l'attrezzatura posseduta, o disponibile;
- certificato della CCIAA dal quale risulti l'attivazione dell'oggetto sociale per le attività oggetto dell'appalto.

C) Le dichiarazioni di cui all'art. 38, comma 1, lett. b) e c), D.Lgs. 163/2006, corredate dalla dichiarazione della consapevolezza della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci. Tali dichiarazioni devono essere rese - separatamente - dal titolare e dal/dai direttore/i tecnico/i in caso di imprese individuali, da tutti i soci e dal/dai direttore/i tecnico/i nelle società in nome collettivo, da tutti i soci accomandatari e dal/dai direttore/i tecnico/i nelle società in accomandita semplice; da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dal/dai direttore/i tecnico/i in qualunque altro tipo di imprese, e, per quanto concerne le dichiarazioni di cui alla lettera c), dai soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Tali dichiarazioni dovranno essere rese secondo il fac – simile allegato (vedi ALLEGATI A1, A2 e A3).

Tali dichiarazioni certificano :

- che nei confronti del dichiarante non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

- che egli non si trova nelle condizioni previste dall'articolo 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 163/2006. All'uopo il dichiarante deve specificare tutte le condanne definitive o per applicazione della pena su richiesta, riportate dai soggetti di interesse, anche quando vi sia il beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale. In riferimento alla causa di esclusione prevista dall'art. 38, comma 1, lett. c), prima parte, del D.lgs. 163/2006 (aver subito "sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale") occorre precisare quanto segue : la dichiarazione deve contenere, a pena di esclusione, l'indicazione di tutte le condanne eventualmente riportate dal dichiarante, senza eccezione alcuna, poiché la valutazione dell'eventuale incidenza delle stesse sull'affidabilità morale e professionale spetta unicamente alla stazione appaltante e non al concorrente

in via preventiva. Inoltre l'eventuale provvedimento di condanna dovrà essere **allegato in copia conforme**, ciò al fine di consentire all'organo di gara di operare le valutazioni in merito alla natura e all'entità dei reati indicati direttamente in seduta di gara, senza alcuna sospensione e senza così compromettere la celerità del procedimento. Si evidenzia, infine, che **la non veridicità della dichiarazione circa la sussistenza di sentenze penali integra una autonoma e legittima causa di esclusione dalla gara, a prescindere dalla valutazione in ordine all'idoneità della condanna riportata ad incidere sulla moralità professionale dell'impresa** (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 12 aprile 2007 n. 1723; Cons. di Stato, sez. V, 28 maggio 2004 n. 3466; Consiglio di Stato, sez. V. 6 giugno 2002 n. 3183; TAR Lazio Roma sez. III quater 27/08/2009 n. 8304)".

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

La domanda di partecipazione e le relative dichiarazioni dovranno essere compilate secondo i modelli allegati, che potranno essere ritirati presso la stazione appaltante o scaricati dal sito internet e che dovranno essere compilati in ogni loro parte. I concorrenti che non facciano uso del predetto modello dovranno comunque riportare nella dichiarazione tutti i contenuti presenti nello schema allegato.

Alle dichiarazioni di cui sopra deve essere allegata, a pena di esclusione, fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità del/i soggetto/i sottoscrittore/i.

D) la cauzione provvisoria : deve allegarsi all'istanza di partecipazione, ai sensi del D.lgs. 163/2006, art. 75, quanto segue :

A. Fideiussione provvisoria :

- a garanzia dell'offerta, **di importo pari a € 1.339**
- bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui al D. Lgs. n. 385/1993, art. 107, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ;
- contenente la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ;
- contenente la rinuncia all'eccezione di cui al cod. civ., art. 1957/2 ;
- contenente la previsione dell'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ente ;
- avente validità per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, con l'impegno del garante a rinnovare la garanzia medesima, per il tempo richiesto, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta dell'Ente ;
- per la copertura della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per il concorrente al quale sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, il concorrente segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

B. Impegno di un istituto bancario o di un istituto assicurativo o di un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui al D. Lgs. n. 385/1993, art. 107, svolgente in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - a rilasciare garanzia fideiussoria :

- nel rispetto del disposto di cui al Codice, art. 113, che qui deve intendersi trascritto ;
- per l'esecuzione del contratto, di validità pari alla durata del contratto medesimo e contenente l'impegno a prorogarne l'efficacia su richiesta dell'Ente ;
- che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui al cod. civ., art. 1957/2, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- che sia di importo pari a quello che sarà richiesto.

Nel caso di RTI o Consorzio in via di costituzione, sia la fideiussione che l' impegno succitati devono essere prestati per ognuno dei soggetti futuri componenti.

E) Dichiarazione di avvalimento (eventuale)

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 49 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ogni soggetto concorrente (singolo, consorziato o raggruppato) può soddisfare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo avvalendosi dei requisiti posseduti da un altro soggetto (definito "soggetto ausiliario"), nel rispetto di quanto di seguito indicato ("avvalimento").

In caso di avvalimento il concorrente (definito "soggetto ausiliato") deve fornire tutta la documentazione sottoriportata.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella ausiliata.

Il concorrente dovrà presentare i seguenti documenti:

a) una dichiarazione verificabile ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. 163/2006, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'Impresa ausiliaria;

b) una sua dichiarazione circa il possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 38 D.Lgs.163/2006;

c) una dichiarazione dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima, dei requisiti generali previsti dall'art. 38 D.Lgs. 163/2006;

d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, con specifica indicazione delle risorse (risorse economiche o garanzie, attrezzature, mezzi o macchinari, beni finiti e materiali, personale) e del valore economico attribuito a ciascuno di esse;

e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 né si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile, con una delle altre imprese che partecipano alla gara, ai sensi dell'art. 34 – c. 2 – D.Lgs. 163/2006;

f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto e del valore economico attribuito a ciascuna di esse.

g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui al precedente punto f) , l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva avente i medesimi contenuti sostanziali del contratto di cui sopra, attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'art. 49 – c. 5 - D.Lgs. 163/2006.

Nella busta "B" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti :

- una dichiarazione, in bollo, (VEDI MODELLO DI CUI ALL'ALLEGATO B), redatta in lingua italiana, contenente il **ribasso percentuale offerto** rispetto al prezzo posto a base di gara.

Tale ribasso deve essere espresso in cifre ed in lettere, senza abrasioni o correzioni di sorta. La dichiarazione deve essere sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dal titolare dell'Impresa o dal legale rappresentante dell'Impresa. Qualora il concorrente sia una associazione temporanea, un consorzio o un GEIE non ancora costituiti, le dichiarazioni devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

L'aggiudicazione avviene in favore della ditta che ha presentato il maggior ribasso percentuale. In caso di discordanza fra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere, si tiene conto, ai fini dell'aggiudicazione, di quest'ultimo.

2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La Commissione di gara, nel giorno fissato dal bando per l'apertura delle buste, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle domande presentate, procede a:

a) verificare la tempestività, la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escluderle dalla gara;

- b) verificare che non hanno presentato domande concorrenti che, in base alla dichiarazioni effettuate, sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;
- c) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 36 D.Lgs. 163/2006 hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara;
- d) aprire le buste contenenti la documentazione amministrativa, per la verifica dei requisiti di ordine generale ed escludere le imprese che non siano in possesso di tali requisiti o che si trovino in una delle situazioni di cui al punto 15, lett. B del bando di gara;
- e) verificare, mediante sorteggio, ex art. 48, comma 1, D.lgs. 163/2006, l'effettivo possesso della qualificazione richiesta per i lavori oggetto dell'appalto e della relativa classifica;
- f) la Commissione di gara procede poi all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara ed all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto, applicando il meccanismo automatico di esclusione delle offerte anomale, di cui all'art. 122, comma 9, D.Lgs. 163/2006, come precisato dal bando di gara.

L'apertura delle buste contenenti le offerte economiche avverrà nella stessa seduta pubblica laddove le imprese sorteggiate ai sensi del richiamato art. 48, comma 1, D.lgs. 163/2006 siano tutte in possesso di attestazione SOA; in tal caso infatti il possesso dei requisiti economico – finanziari prescritti per la partecipazione alla gara potrà essere verificato dal certificato SOA, eventualmente, allegato alla documentazione amministrativa e dal relativo controllo operato sul sito dell'AVCP. In caso contrario, le imprese sorteggiate che non risultino in possesso della suddetta qualificazione, dovranno comprovare il possesso dei requisiti tecnico – finanziari producendo i documenti indicati nel presente disciplinare entro il termine, non inferiore a dieci giorni, stabilito da Questa Stazione Appaltante. Si procederà quindi all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e all'aggiudicazione provvisoria in una seconda seduta pubblica. La stazione appaltante, procede, altresì, nei confronti dell'aggiudicatario provvisorio e del secondo in graduatoria al controllo della veridicità delle dichiarazioni contenute nella busta A (art. 48, comma 2, D.Lgs. 163/2006 e dell'articolo 71 del DPR 445/2000).

Nel caso in cui la prima aggiudicazione non abbia esito positivo l'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare al secondo in graduatoria; nel caso che anche la seconda eventuale aggiudicazione non dia esito positivo, la stazione appaltante procederà alla determinazione di una nuova media ai sensi dell'art. 48, comma 2, D.Lgs. 163/2006.

La stazione appaltante, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede secondo quanto previsto dall'art. 140 D.Lgs. 163/2006.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

3. TRATTAMENTO DATI PERSONALI : Ai sensi del D.lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso il Settore Gare del Comune per le finalità di gestione delle operazioni di aggiudicazione del contratto di appalto oggetto della presente gara e, successivamente all'aggiudicazione del contratto, saranno trattati dal Settore Tecnico comunale per le finalità inerenti la gestione del contratto medesimo.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla gara, pena l'esclusione dalla stessa.

Le informazioni di che trattasi potranno essere comunicate alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della gara o alla gestione del contratto, oppure ai soggetti titolari, per legge, del diritto di visione e rilascio di copie di documenti amministrativi dell'Ente secondo le modalità previste dallo stesso.

Ciascun interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari fra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

**Il Responsabile del Settore Gare
F.to Dott. Marco Lesto**

ALLEGATI:

Fac - simile di istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva (Allegato “A”);

Fac - simile di dichiarazione sostitutiva da rendere ai fini dell’art. 38, comma 1, lett. b) e c), D.lgs. 163/06 (Allegati A1, A2 e A3);

Fac - simile di offerta (Allegato “B”);

Capitolato speciale d’appalto (Allegato “C”).

Allegato A

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI CASTRIOTA E CASALINI DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (TA). ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA.

**Al Responsabile del Settore Gare del Comune di San Marzano di S.G.
Piazza Casalini
74020 - San Marzano di S.G. (TA)**

Il sottoscritto.....nato il a
in qualità di..... dell’impresa
con sede in codice fiscale
partita IVA n..... REA n.
tel., telefax indirizzo e-mail
casella di posta elettronica certificata

oppure (nel caso in cui il potere di rappresentanza legale dell’impresa faccia capo a più soggetti)

I sottoscritti :

- 1)nato il a in
qualità di.....
- 2)nato il a in
qualità di.....
- 3)nato il a in
qualità di.....
- 4)nato il a in
qualità di.....
- 5)nato il a in
qualità di.....
- 6)nato il a in
qualità di.....
- 7)nato il a in
qualità di.....
- 8)nato il a in
qualità di.....

dell’impresa con sede in codice
fiscale partita IVA n..... REA n.
..... tel., telefax

....., indirizzo e-mail, casella di posta elettronica certificata

CHIEDE / CHIEDONO di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto come (**barrare la casella corrispondente**) :

- impresa singola ;

ovvero

- capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio;

ovvero

- mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio avente come capogruppo

_____;

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e segg. del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA / DICHIARANO

- 1) di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- 2) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dalla L. n. 55/1990, art. 17;
- 3) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell' Osservatorio dei contratti pubblici;
- 4) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell' esecuzione delle prestazioni affidate dal Comune di San Marzano di San Giuseppe, e di non aver commesso errore grave nell'esercizio dell' attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte di Codesto Ente;
- 5) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
- 6) di non aver reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici;
- 7) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;
- 8) di essere in regola con gli obblighi contributivi comunque connessi all' attività imprenditoriale;
- 9) di essere in regola con quanto previsto dalla Circolare Nazionale sul DURC approvata dal Ministero del Lavoro in data 12.07.2005 e di essere consapevole che:
 - la regolarità deve sussistere alla data in cui l'Impresa dichiara di partecipare alla gara, essendo irrilevanti eventuali regolarizzazioni avvenute successivamente;
 - sarà considerato grave – e comporterà pertanto l'esclusione dalla gara - l'omesso versamento di contributi definitivamente accertato, qualunque sia l'importo di tale omissione;
- 10) di aver osservato il disposto di cui alla L. n. 68/1999, art. 17. In particolare, (***cancellare il punto che non interessa***) :
 - (***nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000***) Di non essere soggetto agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. n. 68/1999;

- (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) Di osservare il dettato della L. n. 68/1999;

11) di non avere subito la sanzione interdittiva di cui al D. Lgs. n. 231/2001, art. 9, comma 2, lettera c), o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all' art. 36 bis, comma 1, del D. L. n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla L. n. 248/2006.

12) di non aver subito la sospensione o la revoca dell' attestazione SOA da parte dell' Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci , risultanti dal casellario informatico.

13) l'insussistenza delle situazioni di cui all' **art. 15, lett. B, punti a), b), c), d), e), f) del bando di gara; oppure, per i candidati che si trovino nella situazione indicata dall'art. 15, lett. B, punto aa) del bando di gara (cioè che versino in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con un'altra impresa concorrente) : di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con il seguente concorrente : _____**

_____, e di aver formulato autonomamente l'offerta (in busta chiusa separata si allegano i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta);

14) di rispettare contratti collettivi nazionali di lavoro e dei contratti integrativi territoriali e aziendali.

15) di rispettare le norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008.

16) di rispettare tutte le norme di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o, in caso di cooperative, dei soci.

17) di essere iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di _____

18) _____ per la seguente attività _____ ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):

numero di iscrizione _____ data di iscrizione _____ durata della ditta/data termine _____ forma giuridica _____ titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (*indicare inominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza*)

soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, accomandatari, cessati negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando:

19) (**cancellare il punto che non interessa**) :
di essere in possesso di attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da S.O.A. regolarmente autorizzata, per le categoria e per la classifica di cui al presente bando di gara, precisamente :

Categoria	Classifica

oppure

di possedere i requisiti di cui all'articolo 28, comma 1, lettere a), b), c), e d) del D.P.R. 34/2000 in misura non inferiore a quanto previsto al medesimo articolo 28 (*nel caso di concorrente non in possesso dell'attestazione SOA*);

- 20) di non trovarsi in una delle situazioni di cui alla lettera m-ter) dell'art. 38, comma 1, del D.lgs. 163/2006;
- 21) di aver esaminato minuziosamente e dettagliatamente il progetto sotto il profilo tecnico e delle regole dell'arte, anche in merito particolari costruttivi, riconoscendolo a norma di legge e a regola d'arte, e di conseguenza perfettamente eseguibile senza che si possano verificare vizi successivi alla ultimazione dei lavori;
- 22) di aver attentamente vagliato tutte le indicazioni e le clausole del Capitolato Speciale e tutte le circostanze di tempo, di luogo e contrattuali relative all'appalto stesso che possano influire sulla sua esecuzione;
- 23) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nonché nel capitolato speciale d'appalto, nell'elenco prezzi e nei grafici di progetto;
- 24) di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
- 25) di essersi recato nel luogo di esecuzione dei lavori e di avere nel complesso preso conoscenza della viabilità di accesso, delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
- 26) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata, anche in considerazione degli elementi che influiscono sia sul costo dei materiali sia sul costo della mano d'opera, nei noli e nei trasporti, fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'art. 133 del D.Lgs. 163/2006;
- 27) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, ed inoltre di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi, nonché di avere effettuato una verifica della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- 28) di **non avere nulla a che pretendere** nel caso in cui l' Ente non proceda, a suo insindacabile giudizio, ad alcuna aggiudicazione;
- 29) di non avvalersi di piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14, della L. 383/01;
- 30) *(nel caso di consorzi di cui all'articolo 36 del D.Lgs. 163/2006)*: di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare per ciascun consorzio denominazione, sede legale, dati di iscrizione alla CCIAA, e generalità degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza, dei direttori tecnici, dei soci per le snc e dei soci accomandatari per le sas) :

- e di attestare la regolarità della posizione di tali consorziati sotto ogni profilo previsto dalla normativa vigente per la partecipazione a gare d'appalto;
- 31) *(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti)*: che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a _____ nonché si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE.

DICHIARA

1. che intende subappaltare le seguenti opere:

_____;

2. di impegnarsi a presentare, in caso di aggiudicazione, prima della stipula del contratto, un'apposita dichiarazione con l'indicazione delle imprese a cui saranno affidati subappalti e noli nonché dei titolari di contratti derivati e subcontratti, comunque denominati, nonché dei relativi metodi di affidamento, e dichiara che i beneficiari di tali affidamenti non sono in alcun modo collegati direttamente o indirettamente alle imprese partecipanti alla gara – in forma singola o associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti o subaffidamenti non saranno consentiti;

DICHIARA / DICHIARANO di autorizzare la Stazione Appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui al comma 5 dell'art. 79 del D.lgs. 163/2006 tramite fax (numeri di fax _____) o tramite trasmissione telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata : _____.

FIRME LEGGIBILI

del/dei rappresentante/i legale/i

N.B. : le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere sottoscritte, a pena di esclusione, dal titolare in caso di imprese individuali; da tutti i soci nelle società in nome collettivo; da tutti i soci accomandatari nelle società in accomandita semplice; da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza in qualunque altro tipo di imprese.

In alternativa, l'istanza e le dichiarazioni potranno essere sottoscritte da un solo legale rappresentante con firma disgiunta. Alle dichiarazioni di cui sopra deve essere allegata, a pena di esclusione, fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità del/i soggetto/i sottoscrittore/i.

Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi, le medesime dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE.

Allegato A1

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI CASTRIOTA E CASALINI DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (TA). DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DPR 28 DICEMBRE 2000, N. 445 CON CUI SI ATTESTA L’INESISTENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DI CUI ALL’ART. 38, COMMA 1, LETTERE B) E C) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 163 DEL 2006

Al Responsabile del Settore Gare del Comune di San Marzano di S.G.
Piazza Casalini
74020 - San Marzano di S.G. (TA)

Il sottoscritto.....nato il a
in qualità di..... dell’impresa
con sede in codice fiscale
partita IVA n..... REA¹ n.
tel., telefax , indirizzo e-mail ,
casella di posta elettronica certificata , che partecipa alla procedura
di gara in oggetto.

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;

DICHIARA:

- che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (**in caso contrario allegare certificazione inerente l'applicazione delle misure di prevenzione**);
- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, non è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale (**in caso di condanna passata in giudicato occorre indicare, in apposita dichiarazione separata, il reato per cui si è subita condanna o, in alternativa, allegare certificazione del casellario giudiziale. Occorre altresì allegare copia conforme del provvedimento di condanna. Nell'ipotesi de qua , come precisato nel disciplinare di gara, è necessario dichiarare, a pena di esclusione, tutte le condanne eventualmente riportate, senza eccezione alcuna, poiché la valutazione dell'eventuale incidenza delle stesse sull'affidabilità morale e professionale spetta unicamente alla stazione e non al concorrente in via preventiva**);
- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 (**in caso di condanna passata in giudicato occorre indicare, in apposita dichiarazione separata, il reato per cui si è subita condanna o,**

¹ La presente dichiarazione del presente modulo **Allegato B1) DEVE ESSERE OBBLIGATORIAMENTE PRODOTTO** da parte dei seguenti soggetti:

- titolare e direttore/i tecnico/i in caso di impresa individuale;
- il socio e direttore/i tecnico/i in caso di società in nome collettivo;
- i soci accomandatari e direttore/i tecnico/i in caso di società in accomandita semplice;
- gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore/i tecnico/i se si tratta di altro tipo di società o consorzio;

in alternativa, allegare certificazione del casellario giudiziale. Occorre altresì allegare copia conforme del provvedimento di condanna.);

• ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 si dichiara altresì:
che nei propri confronti non sono state emesse sentenze di condanna con il beneficio della non menzione nei certificati del casellario giudiziale;

oppure in alternativa

Le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione nei certificati del casellario giudiziale:

....., lì

Il Dichiarante
(Firma leggibile e per esteso)

N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata del documento di identità del sottoscrittore.

Allegato A2

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI CASTRIOTA E CASALINI DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (TA). DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA² AI SENSI DEL DPR 28 DICEMBRE 2000, N. 445 CON CUI SI ATTESTA, DA PARTE DEI SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA NEL TRIENNIO ANTECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA, L’INESISTENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DI CUI ALL’ART. 38, COMMA 1, LETTERE C) DEL D.LGS. N. 163/2006.

**Al Responsabile del Settore Gare del Comune di San Marzano di S.G.
Piazza Casalini
74020 - San Marzano di S.G. (TA)**

Il sottoscritto codice fiscale n.
nato il a (.....) residente in
(.....) in via/piazzan. Cap.
cessato dalla carica di
che ricopriva nell’impresa
con sede in (....) in via n.
che partecipa alla procedura aperta in oggetto;

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;

DICHIARA:

() L’inesistenza nei propri confronti di una delle cause di esclusione contemplate all’art. 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006 e quindi:

- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, non è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale (**in caso di condanna passata in giudicato occorre indicare, in apposita dichiarazione separata, il reato per cui si è subita condanna o, in alternativa, allegare certificazione del casellario giudiziale. Occorre altresì allegare copia conforme del provvedimento di condanna. Nell’ipotesi de qua , come precisato nel disciplinare di gara, è necessario dichiarare, a pena di esclusione, tutte le condanne eventualmente riportate, senza eccezione alcuna, poiché la valutazione dell’eventuale incidenza delle stesse sull’affidabilità morale e professionale spetta unicamente alla stazione e non al concorrente in via preventiva**);

- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 (**in caso di condanna passata in giudicato occorre indicare, in apposita dichiarazione separata, il reato per cui si è subita condanna o, in alternativa, allegare certificazione del casellario giudiziale**);

() ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 dichiara anche le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione nei certificati del casellario giudiziale:

² La presente dichiarazione del modulo allegato A2) deve essere prodotto e sottoscritto da parte di ognuno dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara **In alternativa alla presente il concorrente può scegliere di produrre la successiva dichiarazione allegato A3) sottoscritta da parte del legale rappresentante del concorrente stesso.**

oppure in alternativa

che nei propri confronti non sono state emesse sentenze di condanna con il beneficio della non menzione nei certificati del casellario giudiziale;

....., lì

Il Dichiarante
(Firma leggibile e per esteso)

N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.

Allegato A3

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI CASTRIOTA E CASALINI DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (TA). DICHIARAZIONI³ SOSTITUTIVE AI SENSI DEL DPR 28 DICEMBRE 2000, N. 445 CON CUI SI ATTESTA, DA PARTE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA CHE PARTECIPA ALLA GARA, L’INESISTENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DI CUI ALL’ART. 38, COMMA 1, LETTERE C) DEL D.LGS. N. 163/2006 IN CAPO AI SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA NEL TRIENNIO ANTECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA.

**Al Responsabile del Settore Gare del Comune di San Marzano di S.G.
Piazza Casalini
74020 - San Marzano di S.G. (TA)**

Il sottoscritto.....nato il a
in qualità di..... dell’impresa
con sede in codice fiscale
partita IVA n..... REA⁴ n.
tel., telefax, indirizzo e-mail,
casella di posta elettronica certificata, che partecipa alla procedura
di gara in oggetto.

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;

DICHIARA:

- che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti cessati dalla carica di titolare e direttore/i tecnico/i in caso di impresa individuale , socio e il/i direttore/i tecnico/i in caso di società in nome collettivo, i soci accomandatari e direttore/i tecnico/i in caso di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore/i tecnico/i se si tratta di altro tipo di società o consorzio;

oppure in alternativa

- che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica i seguenti soggetti : (indicare le esatte generalità)

.....
.....
.....
.....

e in relazione ai qual, si attesta l’inesistenza di una delle cause di esclusione contemplate all’art. 38, comma 1, lett. c) del D. Lgs 163/2006 e s.m.i (**in caso di condanna passata in giudicato occorre indicare, in apposita dichiarazione separata, il reato per cui si è subita condanna o, in alternativa, allegare certificazione del casellario giudiziale. Occorre altresì allegare copia conforme del provvedimento di condanna. Nell’ipotesi de qua , come precisato nel disciplinare di gara, è necessario dichiarare, a pena**

³ La presente dichiarazione del modulo allegato A3 è resa dal legale rappresentante dell’impresa che partecipa alla gara con riferimento ai soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

di esclusione, tutte le condanne eventualmente riportate, senza eccezione alcuna, poiché la valutazione dell'eventuale incidenza delle stesse sull'affidabilità morale e professionale spetta unicamente alla stazione e non al concorrente in via preventiva);

....., lì

Il Dichiarante
(Firma leggibile e per esteso)

.....

N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.

Allegato B

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI CASTRIOTA E CASALINI DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (TA). OFFERTA ECONOMICA

Marca da Bollo

**Al Responsabile del Settore Gare del Comune di San Marzano di S.G.
Piazza Casalini
74020 - San Marzano di S.G. (TA)**

IMPORTO A BASE D’ASTA : 65.649,00 (Euro sessantacinquemilaseicentoquarantanove/00), oltre iva al 10%

IL SOTTOSCRITTO NATO IL
..... A IN QUALITÀ DI
..... DELL’IMPRESA
CON SEDE LEGALE IN P. IVA/C.F. :
.....

(nel caso di partecipazione in associazione temporanea o consorzio non ancora costituiti si dovranno inserire i dati relativi a tutte le imprese)

intende partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto,

(barrare la casella corrispondente alle modalità di partecipazione della Ditta concorrente):

- come impresa singola
- in associazione o consorzio con le seguenti imprese concorrenti **(indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna impresa):**

impresa capogruppo:

.....

imprese mandanti:

.....

.....

.....

A tal fine dichiarandosi ben edotto e consapevole degli effettivi oneri che i lavori comportano e della loro invariabilità, liberamente offre il ribasso, da applicarsi sull’importo a base d’asta, pari al :

_____ % *(indicare ribasso percentuale in cifre)*

_____ per cento *(indicare ribasso percentuale in lettere)*

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza del carattere immediatamente impegnativo che la presente offerta assumerà per il medesimo all’atto dell’eventuale aggiudicazione dell’appalto.

....., lì

I/I Dichiarante/i

COMUNE DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE
Provincia di Taranto

SETTORE GARE – PIAZZA A. CASALINI – Tel. 099/95777(13) - fax
099/9577721 - cf: 80010650739

OGGETTO : LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI CASTRIOTA E CASALINI DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (TA). CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

		<i><u>Euro</u></i>
a)	<i>Importo esecuzione lavori (base d'asta)</i>	<i>65.649</i>
b)	<i>Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza</i>	<i>1.300,00</i>
1)	<i>Totale appalto (a+b)</i>	<i>66.949,00</i>

S O M M A R I O

CAPO 1°

Oggetto ed ammontare dell'appalto - Designazione, forma e dimensioni delle opere

- Art. 1 Oggetto dell'appalto
- Art. 2 Ammontare dell'appalto. Modalità di stipulazione del contratto. Categoria prevalente, categorie scorporabili, altre categorie di lavori. Denominazione in valuta
- Art. 3 Designazione sommaria delle opere, forma e principali dimensioni delle medesime
- Art. 4 Pagamenti
- Art. 5 Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura ed a corpo. Invariabilità dei prezzi. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e ai nuovi prezzi
- Art. 6 Revisione dei prezzi

CAPO 2°

Norme generali

- Art. 7 Rappresentante dell'appaltatore e domicilio
- Art. 8 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto. Fallimento dell'appaltatore. Cessioni del contratto e cessioni di credito
- Art. 9 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione. Norme sui contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

CAPO 3°

Contratto

- Art. 10 Affidamento dei lavori
- Art. 11 Stipulazione del contratto
- Art. 12 Interpretazione del contratto e capitolato speciale d'appalto. Documenti del contratto
- Art. 13 Cauzioni e garanzie
- Art. 14 Disciplina del subappalto

CAPO 4°

Esecuzione del contratto

- Art. 15 Consegna dei lavori
- Art. 16 Direzione dei lavori da parte dell'appaltante
- Art. 17 Rappresentante dell'appaltatore sui lavori. Personale dell'appaltatore

- Art. 18 Approvvigionamento dei materiali. Custodia continuativa dei cantieri
- Art. 19 Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore
- Art. 20 Rinvenimenti
- Art. 21 Brevetti di invenzione
- Art. 22 Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori e programma dei lavori
- Art. 23 Varianti in corso d'opera
- Art. 24 Disposizioni in materia di sicurezza
- Art. 25 Durata giornaliera dei lavori – lavoro straordinario e notturno
- Art. 26 Tempo utile per l'ultimazione dei lavori – sospensioni – proroghe – penalità – premio di accelerazione
- Art. 27 Risoluzione e rescissione del contratto. Esecuzione dei lavori d'ufficio
- Art. 28 Danni di forza maggiore
- Art. 29 Espropriazione dei terreni
- Art. 30 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
- Art. 31 Termini per il collaudo e per il certificato di regolare esecuzione
- Art. 32 Presa in consegna dei lavori ultimati
- Art. 33 Valutazione dei lavori a corpo e a misura

CAPO 5°

Definizione delle controversie

- Art. 34 Controversie

CAPO 1°

Oggetto ed ammontare dell'appalto Designazione, forma e principali dimensioni delle opere

Articolo N. 1.

OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture, necessari per la sistemazione e manutenzione straordinaria degli intonaci delle facciate esterne dell'Istituto Comprensivo G. Castriota e Casalini in San Marzano di san Giuseppe (TA), salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dal Direttore dei Lavori. Gli interventi sopra indicati, in uno a quelli non espressamente menzionati, sono riportati negli elaborati progettuali che l'Ente appaltante ha computato nel suo progetto e che l'appaltatore si impegna a realizzare nella loro interezza per l'importo a corpo di cui all'articolo <<Ammontare dell'appalto>>.

2. Sono compresi nell'appalto, tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

3. I lavori comprendono - nel rifacimento di tutti quei tratti di intonaco ammalo rato, previa stonatura e ripristino con malte premiscelate e successiva pitturazione eo utilizzo di spatolati plastici, inoltre sono compresi il ripristino delle parti ammalo arte del CIS di travi cornici velette e pilastri, come più precisamente descritte di seguito nelle modalità di esecuzione dei lavori e nei disegni di progetto.

L'intera opera sarà eseguita e consegnata funzionante, completa delle forniture e posa in opera riportate nei successivi artt. del presente C.S.A., per un ammontare complessivo **“a corpo” di € 66.949,00 (sessantaseimilanovecentoquarantanove/00)** di cui **€ 1.300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso** e più precisamente:

-per l'esecuzione dei lavori di cui al presente capitolato: € 65.649,00 soggetti a ribasso d'asta;

-per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso: € 1.300,00

4. Con il prezzo globale per i lavori valutato *“a corpo”* saranno compensate tutte le opere occorrenti per realizzare i lavori e forniture previste nel progetto in modo che l'opera risulti completa e comprese eventuali lavorazioni non specificate nel presente capitolato, ma necessarie al completamento e alla funzionalità

dell'opera e da contabilizzare come indicato nel successivo articolo.

5. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

6. Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Articolo N. 2.
**AMMONTARE DELL'APPALTO
MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI,
ALTRE CATEGORIE DI LAVORI**

- AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo dei lavori posti a base dell'affidamento è definito come segue:

A) LAVORI	Euro 65.649,00
B) ONERI PER LA SICUREZZA	Euro 1.300,00
A)+B) IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO	Euro 66.949,00

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori come risultante dall'offerta complessiva dell'aggiudicatario presentata in sede di gara che sostituisce l'importo di cui alla lettera A), aumentato dell'importo degli oneri di cui alla lettera B) e non oggetto dell'offerta ai sensi del combinato disposto dell'art. 131, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dell'art. 100 del D. Lgs. 9.04.2008, n. 81 e relativo allegato XV punto 4.1.4..

- MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'art. 53, comma 4, periodo terzo, del D.Lgs. del 12 aprile 2006, n°163 e degli articoli 45, comma 6 del regolamento generale.
2. L'importo contrattuale dei lavori "a corpo", come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.Lgs. del 12 aprile 2006, n. 163 e dell'art. 90, comma 5 del D.P.R. n. 554/1999.
3. L'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'importo posto a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e secondo la procedura indicata nel bando di gara.

Si precisa espressamente che il prezzo a corpo non ha alcun riferimento con i prezzi unitari di elenco i quali non possono essere presi a base della formazione del costo di appalto ai fini di eventuali verifiche o contenziosi.

Le voci di elenco prezzi hanno valenza contrattuale ai fini della descrizione dettagliata delle varie categorie di lavoro riportate dal Capitolato e negli elaborati progettuali.

I relativi prezzi saranno utilizzati per contabilizzare eventuali lavori in aggiunta o in detrazione espressamente ordinati dalla Direzione Lavori a fronte delle relative eventuali perizie autorizzate ed approvate dall'Amm.ne., nei limiti e nei modi stabiliti dall'art.25 della L.109/94 e sm.i.

Non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nei computi, ancorché rettificati o integrati dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest'ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Tutti gli oneri derivanti da maggiori dimensionamenti delle opere in oggetto sono, pertanto, a completo carico dell'aggiudicatario, avendo questo dichiarato di ben conoscere i luoghi, di aver effettuato uno studio approfondito del progetto ritenendolo adeguato ed eseguibile in ogni sua parte e tenuto conto di ciò nel **prezzo chiuso** offerto in sede di gara.

4. Per i lavori “a corpo” negli atti progettuali e nell’elenco prezzi relativa al computo delle categorie di lavoro e forniture previste per l’esecuzione dell’appalto, **l’importo complessivo dell’offerta**, anche se determinato attraverso l’applicazione di propri prezzi unitari alle quantità, **resta fisso e invariabile**, ai sensi del comma 2 primo periodo; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali, essendo obbligo esclusivo di quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Tutti gli oneri derivanti da maggiori dimensionamenti delle opere in oggetto sono, pertanto, a completo carico dell’aggiudicatario, avendo questo dichiarato di ben conoscere i luoghi, di aver effettuato uno studio approfondito del progetto ritenendolo adeguato ed eseguibile in ogni sua parte e tenuto conto di ciò nel **prezzo chiuso** offerto in sede di gara.
5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara di cui all’articolo 2 colonna a) mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all’articolo 2, colonna b), costituiscono vincolo negoziale l’importo degli stessi e i loro prezzi indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali nella descrizione dei lavori.
6. E’ fatto obbligo di accompagnare l’offerta, a pena di inammissibilità della dichiarazione, di aver effettuato uno studio approfondito del progetto, di averlo ritenuto adeguato e realizzabile al costo corrispondente all’offerta presentata e di aver preso atto che l’indicazione delle voci e delle quantità riportate nel computo metrico, non hanno valore contrattuale essendo il prezzo determinato, fisso ed invariabile.
7. Sulla base degli elaborati di progetto, del computo metrico estimativo e delle considerazioni tecniche afferenti la realizzazione delle opere, sono state individuate le partite contabili, di cui alle Tabelle B, qui allegate, che dovranno caratterizzare la contabilizzazione delle opere a corpo, nonché i punti percentuali di ciascuna di esse rispetto alla totalità dell’opera (mediante il rapporto della somma dei dati economici raggruppati per ciascuna partita contabile ed il costo totale risultante dal computo metrico estimativo). Poiché l’aggiudicazione dell’appalto di che trattasi è effettuata al prezzo più basso determinato a seguito dell’offerta mediante ribasso sull’importo posto a base di gara, le percentuali relative alle partite contabili da utilizzare per la contabilizzazione delle opere a corpo saranno individuate a seguito dell’aggiudicazione medesima sulla scorta delle Tabelle B di individuazione delle partite e/o sottopartite contabili di cui sopra è fatto cenno, rimodulate sulla base del ribasso d’asta offerto in sede di gara.

- CATEGORIE PREVALENTI, SCORPORABILI, ALTRE CATEGORIE DI LAVORI

-

1. Ai sensi dell’articolo 3 del regolamento per la qualificazione delle imprese di costruzione approvato con D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e in conformità all’allegato ”A“ al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali **”OG1”**.
2. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 30 del D.P.R. n. 34 del 2000 e degli articoli 72,73 e 74 del Regolamento Generale, le parti di lavoro appartenenti alla categoria diversa da quella prevalente, con il relativo importo, sono indicate nella Tabella “A”, allegata al presente capitolato speciale d’appalto quale parte integrante e sostanziale. Tali parti di lavoro sono scorporabili e, a scelta dell’impresa, subappaltabili alle condizioni di legge e del presente capitolato speciale.
Qualora l’appaltatore, direttamente o tramite un’impresa mandante qualora egli sia un’associazione temporanea di tipo verticale, non possenga i requisiti per detta categoria, deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori come subappaltabili, pena la non ammissione alla gara stessa.

Articolo N. 3.

DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE MEDESIME

Le opere che formano oggetto dell'appalto, la forma e le principali dimensioni delle medesime risultano dal progetto esecutivo e dagli elaborati di seguito elencati:

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto e ad esso sono materialmente allegati :
 - a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto dal presente dal presente capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo, ancorché non materialmente allegato;
 - b) il presente capitolato speciale d'appalto comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
 - c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti degli impianti, le relative relazioni, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
 - d) l'elenco dei prezzi unitari;
 - e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 131, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;
 - f) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del D.Lgs.n.163/2006 e al decreto legislativo n. 81/2008 s.m.i.;
 - g) il cronoprogramma di cui all'articolo 42 del regolamento generale.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - la legge 20 marzo 1865, n.2248, allegato F, per quanto applicabile;
 - il D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006;
 - la legge regionale pugliese 11 maggio 2001, n. 13 recante "Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici e successive modifiche ed integrazioni;
 - la legge regionale pugliese 23 novembre 2005, n°15 recante "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico";
 - il regolamento generale approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 per quanto applicabile;
 - il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 30 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
 - il D.Lgs. 81/2008;
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
 - il computo metrico e il computo metrico estimativo;
 - le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato speciale, esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 132 del D.Lgs. n. 163/2006;
 - la descrizione delle singole voci elementari, le quantità delle stesse, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

La realizzazione tecnica delle opere oggetto dell'appalto dovrà essere effettuata in ottemperanza al presente capitolato, salvo che non sia altrimenti indicato nei disegni del progetto allegati e/o dalle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori.

Articolo N. 4.

PAGAMENTI

Se non diversamente disposto da obblighi di legge non sarà dovuta alcuna anticipazione.

I pagamenti avvengono per stati d'avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti raggiungano un importo non inferiore a Euro 25.000,00.

Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al capoverso precedente, deve essere redatta la relativa contabilità ed emesso il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura «Lavori a tutto il __/__/__» con l'indicazione della data.

La stazione appaltante deve procedere al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. N. 77/95.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 30 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento ed all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo più sopra fissato.

Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'appaltatore e, per la stazione appaltante, dal responsabile del procedimento entro 30 giorni dalla sua redazione.

La rata di saldo, ove dovuta, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria ai sensi dell'art. 141, comma 9, del D.Lgs. 163/2006, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del Codice Civile.

La garanzia fidejussoria di cui sopra deve avere validità ed efficacia non inferiore a 32 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fidejussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto. L'importo di tale garanzia fidejussoria sarà pari all'importo del saldo aumentato degli interessi legali calcolati su tale importo per il periodo di efficacia della garanzia stessa.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro i termini suddetti per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.

Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro i termini contrattuali vale quanto disposto dall'art.133 del D.Lgs. 163/2006.

Articolo N. 5.

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI A CORPO INVARIABILITA' DEI PREZZI PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

I prezzi unitari di cui all'elenco relativo compensano:

- a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
- b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
- c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso, compresi carburanti, lubrificanti e qualsiasi cosa sia necessaria;
- d) circa i lavori a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.

Articolo N. 6.

REVISIONE DEI PREZZI

Ai fini della revisione dei prezzi trova applicazione quanto previsto all'art. 133 commi 2,3,4,5,6,6 bis e 7 del D.Lgs. 163/2006

CAPO 2°

Norme generali

Articolo N. 7

RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO

L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare per iscritto alla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 2 del Capitolato Generale d'appalto approvato con D.M.LL.PP. n. 145/2000, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, il proprio domicilio legale, da individuare inderogabilmente nel luogo in cui ha sede l'ufficio della direzione dei lavori, dove questa e la stazione appaltante in ogni tempo possono indirizzare ordini e notificare atti; ove non abbia in tal luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta purché abbiano comunque sede nel Comune di Empoli.

L'appaltatore ha altresì l'obbligo di comunicare, con i medesimi termini e modalità, ai sensi dell'art. 11 del Capitolato Generale d'appalto, il nominativo del proprio rappresentante, del quale, se diverso da quello che ha sottoscritto il contratto, dev'essere presentata procura speciale che gli conferisca i poteri per tutti gli adempimenti spettanti ad esso aggiudicatario ed inerenti l'esecuzione del contratto.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma precedente.

Articolo N. 8

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO FALLIMENTO DELL'APPALTATORE CESSIONI DEL CONTRATTO E CESSIONI DI CREDITO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, della Legge Regionale Toscana 13 luglio 2007 n. 38, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. In particolare l'appaltatore, all'atto della firma del contratto, accetta specificatamente per iscritto, a norma degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile, le clausole tutte contenute nelle suddette disposizioni di legge e di regolamento, nonché del presente Capitolato.

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi ed impregiudicati ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, di quanto previsto dall' art. 140 del D.Lgs. 163/2006

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 163/2006, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario od un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale od in copia autenticata, sia notificato alla stazione appaltante almeno 15 giorni prima dell'emissione del certificato di pagamento che deve essere soggetto a tale cessione.

Articolo N. 9

NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE NORME SUI CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti, nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente o nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci di prezzo.

Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra la Stazione appaltante e l'Appaltatore si fa esplicito riferimento al Capitolato Generale approvato con D.M. LL.PP. n° 145/2000

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di contratti collettivi e manodopera, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, ed in particolare:

- a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalle responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento.

Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

L'amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

I pagamenti di cui al comma precedente fatti dalla stazione appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono ancora in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

CAPO 3°

Contratto

Articolo N. 10

AFFIDAMENTO DEI LAVORI

L'affidamento dei lavori oggetto del presente appalto, avverrà mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara.

Articolo N. 11

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto di appalto avverrà secondo i criteri indicati nel D.M.LL.PP. 19 Aprile 2000, n.145. Nel contratto sarà dato atto che l'impresa dichiara di aver preso conoscenza di tutte le norme previste nel presente Capitolato speciale. Se l'aggiudicatario non stipula il contratto definitivo nel termine stabilito, l'Amministrazione appaltante attiverà la procedura per l'incameramento del deposito cauzionale provvisorio. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA); l'IVA è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato si intendono IVA esclusa.

Articolo N. 12

INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DOCUMENTI DEL CONTRATTO

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili, o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio ed infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato, per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile.

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto e devono in esso essere richiamati, anche se non materialmente allegati:

1. Il capitolato generale d'appalto approvato con D.M.LL.PP. n° 145 del 19/04/2000
2. il presente Capitolato Speciale d'appalto;
3. tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo;
4. l'elenco dei prezzi unitari;
5. il piano di sicurezza e di coordinamento o il piano di sicurezza sostitutivo, quando il primo non sia previsto ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 09.04.2008, n. 81, di cui all'art. 131 del D.Lgs. 163/2006 e le proposte integrative al predetto piano di cui al comma 2 lettera a) dello stesso articolo;
6. il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 131 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 163/2006;
7. il cronoprogramma dei lavori;

Non sono invece parte del contratto e sono estranee ai rapporti negoziali:

- il computo metrico e il computo metrico estimativo
- le tabelle di riepilogo dei lavori e la suddivisione per categorie degli stessi, ancorché inserite ed integranti il presente Capitolato speciale;
- tutto quanto non elencato tra i documenti facenti parte del contratto

Articolo N. 13

CAUZIONI E GARANZIE

1. (CAUZIONE PROVVISORIA) - Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle gare per l'appalto dei lavori è fissato, giusto quanto disposto dall'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 nella misura pari al 2% dell'importo dei lavori posti a base dell'appalto. Detta cauzione, di validità pari ad almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante ed essere altresì corredata dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al successivo punto, qualora l'offerente risultasse l'aggiudicatario. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della cauzione provvisoria è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di

dichiarazione da parte di Enti Certificatori della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ai sensi del comma 7 art. 75 del D.Lgs. 163/2006.

2. (CAUZIONE DEFINITIVA) - L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria nella misura del 10% dell'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta nel caso in cui il ribasso concesso in sede di gara, non superi il limite del 10%. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione definitiva sarà svincolata secondo quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante.

Detta cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Approvato il certificato di collaudo/regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

L'Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non dev'essere integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

3. (POLIZZE ASSICURATIVE) Ai sensi dell'art. 129 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l'amministrazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo.

Tale assicurazione, per quanto concerne i rischi di esecuzione, deve essere stipulata per un massimale pari al prezzo contrattuale delle opere più il prezzo dei materiali o impianti forniti dalla Stazione Appaltante, aggiornati al momento di inizio della garanzia assicurativa ed in caso di eventuali perizie suppletive o compensi per variazioni del progetto originario, mentre per quanto riguarda la responsabilità civile deve essere stipulata per un massimale di Euro 750.000,00 per singolo sinistro, con limite di Euro 750.000,00 per danni a persone e Euro 750.000,00 per danni a cose o animali; tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le «persone» si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d'opera. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l'approvazione del certificato di collaudo.

La garanzia assicurativa prestata dall'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Articolo N. 14

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Così come disposto dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, prevalente, scorporabile, o non scorporabile, comunque prevista in progetto, sono subappaltabili o

subaffidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono che la percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile è stabilita nel 30% dell'importo della stessa categoria.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle seguenti condizioni:

- a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intenda subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto od al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
- b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del Codice Civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio;
- c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la certificazione attestante che il subappaltatore possiede i requisiti d'ordine generale e di ordine tecnico-organizzativo previsti dal D.P.R. n° 34 del 25/01/2000 per l'importo dei lavori affidati in subappalto;
- d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della Legge n. 575/65, e successive modificazioni ed integrazioni; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore a Euro 154.937,07 l'appaltatore deve produrre alla stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al DPR n. 252/98; resta fermo che, ai sensi dell'art. 12, comma 4, dello stesso DPR n. 252/98, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'art. 10, comma 7, del citato DPR n. 252/98.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.

L'affidamento dei lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20%;
- nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici;
- le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili, nonché ai concessionari di lavori pubblici.

Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera, i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto di subappalto.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione dei lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'art. 92 del D. Lgs. 09.04.2008 n. 81, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

La stazione appaltante non provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori il compenso per le lavorazioni effettuate e l'aggiudicatario è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute a garanzia effettuate.

CAPO 4°

Esecuzione del contratto

Articolo N. 15

CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori avverrà entro 45 giorni dalla data di stipulazione del contratto di appalto, con le modalità prescritte dagli artt. 129, 130, 131 e 132 del Regolamento generale dei lavori pubblici, n. 554/1999.

La stessa potrà, nei casi previsti per legge, essere disposta in via di urgenza anche sotto le riserve di legge ai sensi dell'art. 129 comma 4 del D.P.R. 554/99.

E' altresì facoltà della stazione appaltante procedere alla consegna frazionata, ai sensi dell'art. 130 del suddetto D.P.R. 554/99, senza che l'appaltatore possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche al fine del computo dei termini per l'esecuzione.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15, decorso inutilmente il quale l'appaltatore stesso è dichiarato decaduto dall'aggiudicazione, il contratto è risolto di diritto e la Stazione appaltante trattiene la garanzia fidejussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile, ove dovuta.

Articolo N. 16

DIREZIONE DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTANTE

Ai sensi degli artt. 123 e 124 del D.P.R. 554/99 l'ente appaltante è tenuto ad affidare la direzione dei lavori ad un tecnico che, per quanto di competenza in tale sua veste, assumerà ogni responsabilità civile e penale.

Articolo N. 17

RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE SUI LAVORI – PERSONALE DELL'APPALTATORE

Il contratto di appalto dovrà indicare:

a) il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti, e le relative modalità, secondo le norme che regolano la contabilità della stazione appaltante;

b) la persona o le persone autorizzate dall'appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante; gli atti da cui risulti tale designazione sono allegati al contratto.

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.

L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l'amministrazione committente, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori.

L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'amministrazione committente, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato.

In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Articolo N. 18

APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI

Qualora l'Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali occorrenti per assicurare a giudizio insindacabile dell'Appaltante l'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal contratto, l'Appaltante stesso potrà, con semplice ordine di servizio, diffidare l'Appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio.

Scaduto tale termine infruttuosamente, l'Appaltante potrà provvedere senz'altro all'approvvigionamento dei materiali predetti, nelle quantità e qualità che riterrà più opportune, dandone comunicazione all'Appaltatore, precisando la qualità, le quantità ed i prezzi dei materiali e l'epoca in cui questi potranno essere consegnati all'Appaltatore stesso.

In tal caso detti materiali saranno senz'altro contabilizzati a debito dell'Appaltatore, al loro prezzo di costo a piè d'opera, maggiorato dell'aliquota del 5% (cinque per cento) per spese generali dell'Appaltante, mentre d'altra parte continueranno ad essere contabilizzati all'Appaltatore ai prezzi di contratto.

Per effetto del provvedimento di cui sopra l'Appaltatore è senz'altro obbligato a ricevere in consegna tutti i materiali ordinati dall'Appaltante e ad accettarne il relativo addebito in contabilità, restando esplicitamente stabilito che, ove i materiali così approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore stesso che in tal caso rimarrà proprietario del materiale residuo.

L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facoltà dell'Appaltante di applicare in danno dell'Appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente Capitolato o dalle vigenti leggi.

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori; in caso di controversia, si procede ai sensi dell'articolo 138 del regolamento.

L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'appaltatore.

Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

A richiesta della stazione appaltante l'appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, ove contrattualmente siano state poste a suo carico, e di aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori può prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza.

Nel caso di cui al comma suddetto, se il cambiamento importa una differenza in più o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi degli articoli 136 e 137 del regolamento 3. Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l'appaltatore non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti l'espressa approvazione del responsabile unico del procedimento. In tal caso si applica l'articolo 16, comma 2 del D.M.LL.PP. n° 145/00

Articolo N. 19

ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'appaltatore:

- a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, e di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi;
- b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) le spese per attrezzi e opere provvisoriale e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- e) le spese per le vie di accesso al cantiere;
- f) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
- g) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- h) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del Decreto Legislativo n. 81 del 9.04.2008.

L'appaltatore deve provvedere ai materiali e ai mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal direttore dei lavori per essere impiegati nei lavori in economia contemplati in contratto.

La stazione appaltante può mantenere sorveglianti in tutti i cantieri, sui galleggianti e sui mezzi di trasporto utilizzati dall'appaltatore.

Oltre agli oneri di cui agli artt. 4, 5, 6, 7 e 14 del Capitolato Generale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono pure a carico dell'Appaltatore e compensati nei prezzi di elenco i seguenti obblighi speciali:

1. Fornire alla Stazione appaltante tutta la documentazione necessaria per eseguire le verifiche di cui agli artt. 16 e 17 della Legge Regionale n. 38 del 13.07.2007;
2. La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto ed a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero dai disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'art. 1659 del Codice Civile.
3. L'applicazione al limite del cantiere, entro dieci giorni dalla data di consegna, di n. 1 cartello indicatore delle dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato nell'allegata Tabella «A», curandone i necessari aggiornamenti periodici.
4. I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.
5. La costruzione e manutenzione entro il recinto di cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria.
6. L'allacciamento alla rete per la fornitura dell'energia elettrica e dell'acqua necessaria al servizio del cantiere ed al funzionamento dei mezzi d'opera, nonché le previdenze atte ad ottenere la continuità dei servizi, quando manchino energia elettrica ed acqua.
7. L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa delle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.
8. L'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai

beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza lavori.

9. L'assunzione in proprio, tenendone sollevata la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dovute dall'impresa appaltatrice a termini di contratto.
10. La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quant'altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere.
11. E' a carico ed a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, diurna e notturna, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante.
12. Le occupazioni temporanee per formazione di cantieri, baracche per alloggio di operai ed in genere per tutti gli usi occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati. A richiesta, dette occupazioni, purché riconosciute necessarie, potranno essere eseguite direttamente dall'Appaltante, ma le relative spese saranno a carico dell'Appaltatore. Nel caso si renda necessario la temporanea occupazione di suolo pubblico per la formazione del cantiere e sue pertinenze, restano a carico dell'Appaltatore le relative imposte e spese se ed in quanto dovute.
13. L'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla Direzione Lavori, per ottenere il relativo nulla osta alla realizzazione di opere simili.
14. Il mantenimento, fino a collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti alle opere da eseguire. In particolare nell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore dovrà tenere conto della situazione idrica della zona, assicurando il scarico delle acque meteoriche e di rifiuto provenienti dai collettori esistenti, dalle abitazioni, dal piano stradale e dai tetti e cortili. Le spese per l'esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisori, qualunque ne sia l'entità, che si rendessero necessari sia per deviare le correnti d'acqua e proteggere da esse gli scavi, le murature e le altre opere da eseguire, sia per provvedere agli esaurimenti delle acque stesse, provenienti da infiltrazioni dagli allacciamenti nuovi o già esistenti o da cause esterne, il tutto sotto la propria responsabilità.
15. La formazione e manutenzione di passi provvisori in quel numero che sarà necessario a garantire l'accesso agli spazi e ai locali che rimarranno aperti all'uso pubblico e/o di privati. Inoltre i passi dovranno essere provvisti di lanterne in quel numero sufficiente a tutelare la sicurezza pubblica. Saranno, inoltre, a carico del medesimo appaltatore le provviste e la mano d'opera per la realizzazione di parapetti, ponti provvisori, chiusure di strade, deviazioni del traffico ogni qualvolta occorran o vengano richieste dalla D.L. per la sicurezza pubblica e/o degli operai addetti ai lavori.
16. La spesa per la raccolta periodica delle fotografie relative alle opere appaltate, durante la loro costruzione e ad ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta richieste dalla direzione dei lavori nonché di tutte quelle lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o verificabili dopo la loro esecuzione. Le fotografie saranno del formato 18 x 24 e di ciascuna di esse saranno consegnate n. 2 copie in carta al bromuro, unitamente alla negativa ad ogni sottoscrizione di nuovo stato di avanzamento lavori. Sul tergo delle copie dovrà essere posta in modo non modificabile la denominazione dell'opera e la data del rilievo fotografico.
17. L'accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite o in costruzione, degli addetti delle imprese che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante. Inoltre, a richiesta della D.L., l'uso parziale o totale da parte di dette imprese dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori, senza che l'Appaltatore possa richiedere alcun compenso.
18. E' a carico dello stesso Appaltatore il coordinamento delle eventuali imprese operanti all'interno del cantiere anche qualora le stesse operino per conto diretto della stessa Amministrazione appaltante.
19. L'Appaltatore si obbliga a procedere, prima dell'inizio dei lavori ed a mezzo di ditta specializzata ed all'uopo autorizzata, alla bonifica della zona di lavoro per rintracciare e rimuovere ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi specie in modo che sia assicurata l'incolumità degli operai addetti al lavoro medesimo. Pertanto, di qualsiasi incidente del genere che potesse verificarsi per inosservanza della

predetta obbligazione, ovvero per incompleta e poco diligente bonifica, è sempre responsabile l'Appaltatore, rimanendone in tutti i casi sollevato l'Appaltante.

20. L'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà dell'Appaltante, in attesa della posa in opera e quindi, ultimati i lavori, l'onere di trasportare i materiali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dalla direzione dei lavori.
21. Le spese per concessioni governative e specialmente quelle di licenze per la provvista e l'uso delle materie esplosive, come pure quelle occorrenti per la conservazione, il deposito e la custodia delle medesime.
22. La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna.
23. La manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, nel periodo che sarà per trascorrere dalla loro ultimazione sino al collaudo. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore e sempre che l'Appaltatore ne faccia regolare denuncia nei termini prescritti.
24. L'uso anticipato dei locali o delle opere che venissero richiesti dalla D.L., senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere che sia constatato lo stato delle opere per essere garantito dei possibili danni che potrebbero derivargli.
25. L'osservanza scrupolosa delle norme in vigore e di quelle che venissero eventualmente emanate durante il corso dell'appalto, circa l'assunzione di operai in genere.
26. L'appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere ed in particolare:
 - a) Il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell'appaltatore:
 - a.1) tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranze presenti, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all'appaltatore e ad altre ditte;
 - a.2) le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori;
 - a.3) le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice;
 - a.4) le sospensioni, riprese e proroghe lavori;
 - b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte;
 - c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell'appaltatore e sono sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite.
28. L'appaltatore è obbligato ai tracciamenti ed ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini ed i picchetti di segnalazione, nelle posizioni, inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
29. La consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale.
30. L'Appaltatore è tenuto prima di dare inizio ai lavori, ad informarsi presso gli Enti preposti, se nelle aree interessate dai lavori stessi, esistono cavi sotterranei o condutture in genere. Chiedendo altresì tutti quei dati e permessi necessari per poter eseguire i lavori senza arrecare danni ai cavi e alle condutture presenti. Il maggiore onere al quale l'impresa dovesse sottostare per l'esecuzione delle opere nelle suddette condizioni, si intende compreso e compensato con i prezzi dell'elenco. In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a risarcire direttamente alle Società interessate e/o all'Amministrazione comunale tutti i danni che nell'esecuzione dei lavori venissero arrecati alle condutture ed ai cavi suddetti. Qualora l'appaltatore non provvedesse al risarcimento sopra detto, l'Amministrazione comunale d'ufficio per

quanto la riguarda e su specifica richiesta dell'ente interessato, tratterà sulle ritenute di legge e sulla cauzione la somma presuntivamente occorrente al risarcimento medesimo, salvo ad effettuare il pagamento in seguito ad accordo tra le parti od a sentenza. Rimane comunque ben fissato che nei confronti delle opere danneggiate l'unico responsabile rimane l'appaltatore rimanendo del tutto estranea l'amministrazione appaltante da qualsiasi vertenza sia essa civile che penale.

31. L'appaltatore ha l'obbligo, ex art. 24 della Legge Regionale Toscana n. 38 del 13.07.2007, di informare immediatamente la Stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
32. L'impresa ha l'obbligo di sottoscrivere e consegnare al momento dell'offerta una dichiarazione di presa visione ed accettazione del Protocollo di intesa siglato il 18.10.2007 dai Comuni dell'Empolese Valdelsa e dalle Istituzioni presenti nel territorio alla presenza del Prefetto di Firenze diretto a consentire condizioni efficaci e snelle di verifica della regolarità della sicurezza e della qualità del lavoro nell'ambito degli appalti pubblici.
33. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali di cui all'art. 8 del Capitolato Generale d'appalto approvato con D.M.LL.PP. n. 145/2000;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica, ecc.) direttamente od indirettamente connessi alla gestione del cantiere ed all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento ed alla registrazione del contratto.

32. Nel caso in cui si rendessero necessari interventi da parte dei gestori dei servizi, questi dovranno essere preventivamente autorizzati dalla stazione appaltante ed inoltre, l'appaltatore è tenuto a garantire l'accesso in cantiere durante le fasi esecutive a detti gestori o ad imprese da loro incaricate e a coordinare con esse gli stessi interventi. L'appaltatore non potrà per questo richiedere alcun compenso aggiuntivo o proroghe ai tempi contrattuali in quanto già compresi nel tempo contrattuale.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri che, direttamente od indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

Se l'appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al responsabile del procedimento; qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.

Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

Quando l'Appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, l'Appaltante sarà in diritto — previo avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica — di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'Appaltatore. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'Appaltatore, essi saranno fatti d'ufficio e l'Appaltante si rimborserà della spesa sostenuta sul prossimo acconto. Sarà applicata una penale pari al 10% sull'importo dei pagamenti derivati dal mancato rispetto agli obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere l'Appaltante.

Tale penale sarà ridotta del 5% qualora l'Appaltatore ottemperi all'ordine di pagamento entro il termine fissato nell'atto di notifica.

Si dichiara infine espressamente che nella valutazione dei prezzi di appalto si è tenuto conto di tutti gli oneri ed obblighi sopra descritti, quindi non spetterà alcun altro compenso all'Appaltatore per quanto sopra. Ai sensi dell'art. 9 del Capitolato Generale di Appalto, n. 145/2000 è altresì fatto salvo il diritto da parte dell'Appaltatore di avere riconosciuto un rimborso in caso di ritardata consegna dei lavori da parte della stazione appaltante, in misura pari a quanto previsto dalle vigenti leggi e regolamenti..

Articolo N. 20 **RINVENIMENTI**

Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla stazione appaltante la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi.

L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.

Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla stazione appaltante. L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.

I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà dell'amministrazione.

L'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito dalla Direzione Lavori, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di detti materiali all'appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi.

Articolo N. 21 **BREVETTI DI INVENZIONE**

Sia che l'Amministrazione Appaltante prescriva l'impiego di disposizioni o sistemi protetti da brevetti d'invenzione, sia che l'Appaltatore vi ricorra di propria iniziativa con il consenso del direttore dei lavori, l'Appaltatore deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge.

Articolo N. 22 **ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI E PROGRAMMA DEI LAVORI**

Entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore deve predisporre e consegnare alla Direzione Lavori un proprio programma dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali ed alla propria organizzazione lavorativa tenendo conto delle esigenze dell'amministrazione; tale programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e dev'essere approvato dalla direzione lavori –che lo trasmetterà per conoscenza alla stazione appaltante- mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma dei lavori dell'appaltatore può essere modificato od integrato dalla Stazione Appaltante, mediante semplice ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori ed in particolare:

- per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della stazione appaltante;
- per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alle responsabilità gestionale della stazione appaltante;

- per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art. 92 del D. Lgs. 09.04.2008 N. 81.

Articolo N. 23

VARIANTI IN CORSO D'OPERA

La stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli art. 10 e 12 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M.LL.PP. n. 145/2000 e dall'art. 132 del D.Lgs. 163/2006.

Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Non sono considerati varianti ai sensi del primo capoverso del presente articolo gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 % delle categorie di lavoro dell'appalto come individuate all'art. 2, e che non comportino un aumento dell'importo del contratto.

Ai sensi dell'articolo 134 del regolamento, nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta l'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Per le sole ipotesi previste dall'articolo 132, del D.Lgs. 163/2006 la stazione appaltante durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l'appaltatore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale applicazione dell'articolo 134, comma 6, e 136 del regolamento, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

Se la variante, nei casi previsti dal comma precedente, supera tale limite il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all'appaltatore le proprie determinazioni. Qualora l'appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'appaltatore.

Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'appaltatore ai sensi dell'articolo 240 del D.Lgs. 163/2006. La disposizione non si applica nel caso di variante disposta ai sensi dell'articolo 132, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 163/2006.

Nel calcolo di cui al comma 4 non sono tenuti in conto gli aumenti, rispetto alle previsioni contrattuali, delle opere relative a fondazioni. Tuttavia, ove tali variazioni rispetto alle quantità previste superino il quinto dell'importo totale del contratto e non dipendano da errore progettuale ai sensi dell'articolo 132, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 163/2006, l'appaltatore può chiedere un equo compenso per la parte eccedente.

Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, qualora le variazioni comportino, nelle quantità dei vari gruppi di lavorazioni comprese nell'intervento ritenute omogenee secondo le indicazioni del capitolato speciale, modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico all'appaltatore è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo dell'appalto.

Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione della quantità del singolo gruppo che supera il quinto della corrispondente quantità originaria e solo per la parte che supera tale limite. In caso di dissenso sulla misura del compenso è accreditata in contabilità la somma riconosciuta dalla stazione appaltante, salvo il diritto dell'appaltatore di formulare la relativa riserva per l'ulteriore richiesta.

Qualora il progetto esecutivo sia stato redatto a cura dell'appaltatore, e la variante derivi da errori o omissioni progettuali imputabili all'appaltatore stesso, sono a suo totale carico l'onere della nuova progettazione, le maggiori spese, le penali per mancato rispetto dei termini di ultimazione contrattuale e gli ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante.

Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'articolo 132 del D.Lgs. 163/2006, la stazione appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto in capitolato speciale d'appalto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto, come determinato ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del Capitolato generale di appalto, e senza che nulla spetti all'appaltatore a titolo di indennizzo.

L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indicazione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo originario del contratto. In tale circostanza i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione Appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Durante l'esecuzione dei lavori, come disposto all' art. 11 del Capitolato Generale, è data facoltà all'Appaltatore di proporre alla Direzione dei Lavori eventuali varianti migliorative che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori.

Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. La idoneità delle proposte è dimostrata attraverso specifiche tecniche di valutazione, quali ad esempio l'analisi del valore.

La proposta dell'appaltatore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, deve essere presentata al direttore dei lavori. Il responsabile del procedimento entro i successivi 30 giorni, sentito il progettista, comunicherà all'appaltatore le proprie motivate determinazioni ed in caso positivo procederà alla stipula di apposito atto aggiuntivo.

Le proposte dell'Appaltatore devono essere predisposte e presentate in modo da non comportare interruzione o rallentamento nell'esecuzione dei lavori così come stabilita nel relativo programma.

Le economie risultanti dalla proposta migliorativa approvata ai sensi del presente articolo sono ripartite in parti uguali tra la stazione appaltante e l'appaltatore.

Articolo N. 24

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro ed in ogni caso in condizione di permanente sicurezza ed igiene.

L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, deve predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale ed alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 09.04.2008.

L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento (ex art. 131 comma 4 del D. Lgs. 163/2006 e art. 100 comma 5 del D. Lgs. 09.04.2008, n. 81), nei seguenti casi:

- a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione

obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

- b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, nei casi di cui alla lettera a), le proposte si intendono accolte, mentre nei casi di cui alla lettera b) si intendono rigettate.

Nei casi di cui alla lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni ed integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Nei casi di cui alla lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

L'appaltatore, entro la stipulazione del contratto e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento ai sensi dell'art. 131 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 163/2006 e dell'art. 89 comma 1 lett. h) del D. Lgs. N. 81 del 09.04.2008.

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 95 del D. Lgs. N. 81 del 09.04.2008.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi, a richiesta della stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe sull'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Articolo N. 25

DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO

L'appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile del procedimento ne dà ordine scritto all'appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.

Non è consentito fare eseguire dagli operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro.

Fuori dall'orario normale, come pure nei giorni festivi, l'Appaltatore non potrà a suo arbitrio far eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti dell'Appaltante; se, a richiesta dell'Appaltatore, la direzione lavori autorizzasse il prolungamento dell'orario, l'Appaltatore non avrà diritto a compenso od indennità di sorta, ma sarà invece tenuto a rimborsare all'Appaltante le maggiori spese di assistenza.

Nessun compenso, infine, sarà devoluto all'Appaltatore nei casi di lavoro continuativo di 16 ore (effettuato quando le condizioni di luce naturale nell'epoca in cui si svolgono i lavori lo consentono) e di 24 ore (nei lavori usualmente effettuati senza interruzioni, o per i quali è prescritta dal presente Capitolato l'esecuzione senza interruzione), stabilito su turni di 8 ore ciascuno e ordinato, sempre per iscritto, dalla direzione lavori.

Articolo N. 26

TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI SOSPENSIONI – PROROGHE – PENALITÀ – PREMIO DI ACCELERAZIONE

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 45 solari consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo collaudo parziale, di parti funzionali di opere.

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre simili circostanze impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori ordina la ripresa degli stessi redigendo apposito verbale.

L'appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori, purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione lavori e controfirmati dall'appaltatore, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla stazione appaltante. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal terzo giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento, qualora predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione, ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze inderogabili fissate nel programma temporale dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una **penale pari allo 0,50 per mille dell'importo contrattuale**.

Qualora il capitolato speciale preveda scadenze differenziate di varie lavorazioni, oppure sia prevista l'esecuzione dell'appalto articolata in più parti, il ritardo nella singola scadenza comporta l'applicazione della penale nell'ammontare contrattualmente stabilito.

E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.

La penale trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di risolvere il contratto;
- b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare e continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento delle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o concordati con questa;
- c) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal Capitolato Speciale d'appalto;
- e) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, i subappaltatori, affidatari e altri incaricati;
- f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore ed il proprio personale dipendente.

Non è previsto il premio di accelerazione di cui all'art. 23 del D.M.LL.PP. 145/2000

Articolo N. 27

RISOLUZIONE E RESCISSIONE DEL CONTRATTO ESECUZIONE DEI LAVORI D'UFFICIO

L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale ai sensi dell'articolo 130 del regolamento, dall'ultimo dei verbali di consegna.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 136 del D.Lgs. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sottraendo dal tempo trascorso tra la consegna dei lavori e la data della risoluzione contrattuale, il tempo previsto per l'esecuzione dei lavori fatti e correttamente ammessi alla contabilità, nel cronoprogramma dei lavori allegato al contratto.

La stazione appaltante può dichiarare rescisso il contratto oltre che nei casi previsti dagli art. 136 del D.Lgs. 163/2006 anche nei seguenti casi:

- a) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli dal direttore dei lavori, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla violazione delle norme sostanziali sul subappalto;
- b) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dalla stazione appaltante nei modi e nei termini previsti dal regolamento, per ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche ed alle finalità dell'appalto, viene contrattualmente configurata come negligenza grave o contravvenzione da parte dell'appaltatore agli obblighi e alle condizioni stipulate;
- c) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008, o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal coordinatore per la sicurezza.

Nei casi di rescissione del contratto si procede in conformità a quanto previsto dagli artt. 134, 135, 136, 137, 138, 139 e 140 del D.Lgs. 163/2006).

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della stazione appaltante, nel seguente modo:

- a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
- b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 - b.1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine dall'appaltatore inadempiente;
 - b.2) l'eventuale maggior costo derivato dalla ripetizione della gara d'appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - b.3) l'eventuale maggior onere per la stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e pubblicità, delle maggiori spese tecniche di progettazione, direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Articolo N. 28

DANNI DI FORZA MAGGIORE

In merito agli eventuali danni che potrebbero verificarsi durante i lavori si richiama l'art. 20 del Capitolato Generale (D.M.LL.PP. 145/2000)

Si conviene inoltre:

1. che non saranno da considerarsi come danni di forza maggiore quelli che venissero causati da pioggia, gelo, vento, siccità e simili eventi, essendo l'impresa tenuta a cautelarsi ed eliminare gli effetti ed i pericoli, rimanendo stabilito che dovrà a totale sua cura e spesa provvedere al risarcimento dei danni.
2. che non sarà riconosciuto alcun risarcimento per danni arrecati a passaggi provvisori per il mantenimento del transito anche se dipendenti da cause di forza maggiore.

I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore perché provocati da eventi eccezionali, saranno compensati all'Appaltatore ai sensi e nei limiti stabiliti dall'art. 20 del Capitolato Generale, sempre che i lavori siano stati misurati ed iscritti a libretto.

Articolo N. 29

ESPROPRIAZIONE DEI TERRENI

L'Appaltante provvederà ad ottemperare alle formalità prescritte dalla legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità e all'occupazione di urgenza, prima che l'Appaltatore occupi i terreni occorrenti per l'esecuzione delle opere appaltate.

Qualora durante il corso dei lavori insorgessero difficoltà a causa dell'occupazione dei terreni, che richiedessero un rallentamento od anche una sospensione dei lavori, l'Appaltatore non avrà diritto a compensi, ma potrà solo ottenere una proroga nel caso che l'impedimento fosse tale da non permettere l'ultimazione dei lavori nel termine stabilito dal presente Capitolato.

Articolo N. 30

ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione dei lavori; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta ad eliminare a sue spese in un tempo non superiore a 60 gg. continuativi e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il

risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte dei lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino ed il fatto rende automaticamente inefficace il certificato di ultimazione dei lavori.

L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo finale da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.

Articolo N. 31

TERMINI PER IL COLLAUDO E PER IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il certificato di collaudo è emesso entro il termine di 6 mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato speciale o nel contratto.

Il Certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed è confermato dal Responsabile del procedimento. Esso dovrà almeno contenere gli elementi previsti all'art. 195 del D.P.R. 554/99.

Oltre a quanto disposto dall'articolo 193 del regolamento e dagli altri articoli di questo capitolato speciale, sono ad esclusivo carico dell'appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'impresa.

Articolo N. 32

PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori. Qualora la stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa in possesso da parte della stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

Articolo N. 33

VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO

La valutazione dei lavori a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso ed invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili

dagli elaborati grafici e viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate all'art. 2, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Gli oneri per la sicurezza, di cui all'art. 2, per la parte prevista a corpo, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale ai lavori eseguiti. In corso d'opera, qualora debbano essere introdotte variazioni ai lavori, e queste non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione «a corpo».

CAPO 5°

Definizione delle controversie

Articolo N. 34

CONTROVERSIE

L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'articolo 165, comma 3, del regolamento.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento nomina apposita commissione e procede come previsto all'art. 240 del D.Lgs. 163/2006. Visto l'ammontare dell'appalto, è facoltà del responsabile del procedimento, a suo insindacabile giudizio, non nominare la commissione e procedere direttamente alla formulazione dell'accordo bonario. Nel qual caso, lo stesso, acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore e, sentito l'appaltatore, formula, entro 80 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario. In merito a detta proposta si pronunciano, nei successivi 30 giorni, l'appaltatore e la stazione appaltante. Decorso tale termine è in facoltà dell'appaltatore avvalersi del disposto dell'art. 241 del D.Lgs. 163/2006. Il verbale di accordo bonario sottoscritto per accettazione dall'appaltatore ha natura transattiva.

Le riserve e le pretese dell'appaltatore, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state definite attraverso la procedura di accordo bonario ai sensi dell'articolo suddetto, sono oggetto di proposta motivata entro novanta giorni dalla ricezione degli atti di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, effettuata ai sensi dell'articolo 204 del regolamento. A tale proposito, visto l'importo dell'appalto, il

responsabile del procedimento, a sua discrezione, decide di formulare la proposta di accordo bonario o attraverso la nomina della commissione o direttamente, dopo aver esaminato le relazioni riservate del direttore lavori e del collaudatore. Sulla stessa proposta si pronunceranno, entro 30 giorni dalla sua presentazione, l'appaltatore e la stazione appaltante.

Il pagamento delle somme eventualmente riconosciute dalla stazione appaltante deve avvenire entro sessanta giorni decorrenti dalla accettazione da parte dell'appaltatore dell'importo offerto. In caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi al tasso legale.

Le domande che fanno valere in via ordinaria o arbitrale pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

L'appaltatore che intenda far valere le proprie pretese nel giudizio ordinario o arbitrale deve proporre la domanda entro il termine di decadenza di sessanta giorni, decorrente dal ricevimento della determinazione della stazione appaltante sulla proposta di accordo formulata dal responsabile del procedimento, o della determinazione prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo 32 del Capitolato Generale, oppure dalla scadenza dei termini previsti dagli stessi commi 1 e 2.

Qualora la domanda non abbia ad oggetto questioni la cui definizione non è differibile nel tempo, la controversia arbitrale non può svolgersi prima che siano decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 32 dello stesso Capitolato Generale.

Se nel corso dell'appalto sono state proposte più domande di arbitrato in relazione a diverse procedure di accordo bonario, queste sono decise in un unico giudizio.

Qualora non si proceda agli accordi di cui sopra e l'appaltatore confermi le riserve la definizione delle controversie è attribuita da un arbitrato ai sensi delle norme del titolo VIII del libro quarto del codice di procedura civile e con le modalità indicate negli artt. 241, 242, 243 del D.Lgs. 163/2006

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, le controversie sono risolte da un collegio arbitrale costituito presso la Camera arbitrale per i lavori pubblici secondo le modalità previste dalla legge. Il giudizio arbitrale si svolge secondo le regole di procedura contenute nel decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro della giustizia previsto dall'articolo 32 della legge. L'Arbitrato ha natura rituale.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.